



AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2008
CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°TTO3/0043

plbstudio

**pierini lot boscariol
architetti**

arch. Andrea Catto
arch. Andrea Lazzari
geol. Paola Parente
arch. Jessica Macuz

localizzazione

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI PORDENONE

tavola

D.15

committente

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORDENONE
R.U.P. : Arch. Tiziano Del Mestre

lavoro

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO NEL QUARTIERE DI TORRE - CUP B55E17000060002

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto

SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -
PARTE AMMINISTRATIVA

responsabile di progetto

PROGETTAZIONE GENERALE
E COORDINAMENTO

arch. Vittorio Pierini

gruppo di progettazione

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Vittorio Pierini
arch. Ivo Boscariol
arch. Elisabetta Lot
arch. Andrea Catto
arch. Jessica Macuz

PROGETTO STRUTTURALE
ing. Tiberio Altinier

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

ing. Maurizio Casoni
arch. Andrea Lazzari

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
ing. Maurizio Casoni

PROGETTO RETI ESTERNE
ing. Maurizio Casoni

SICUREZZA

arch. Pier Nicola Carnier

ambito progettuale

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Vittorio Pierini
arch. Ivo Boscariol
arch. Elisabetta Lot
arch. Andrea Catto
arch. Jessica Macuz

temp. pordenone
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone
Vittorio pierini albo sezione A numero 1993 architetto

data progetto

Agosto 2021

rev.

1

data

15/09/2021

motivo

VERBALE N.3 LA MERCURIO

riferimenti

redatto AC

controll. VP

archivio

INDICE

CAPO I

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SEZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|---|----|
| NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO..... | 3 |
| A) NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO..... | 4 |
| Art. 1 - Oggetto e condizioni dell'appalto..... | 4 |
| Art. 2 – Ammontare dell'appalto..... | 5 |
| Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto di appalto..... | 6 |
| Art. 4 - Norme e prescrizioni integranti il capitolato speciale di appalto..... | 6 |
| Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili..... | 6 |
| Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili..... | 7 |
| B) DISCIPLINA CONTRATTUALE..... | 7 |
| Art. 7 - Documenti Contrattuali..... | 7 |
| Art. 8 - Interpretazione del contratto di appalto..... | 8 |
| Art. 9 - Domicilio dell'Appaltatore, obbligo di presentarsi e rappresentanti dello Appaltatore..... | 8 |
| Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore..... | 9 |
| Art. 11 - Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro dipendente..... | 9 |
| Art. 12 – Spese contrattuali..... | 10 |
| C) CAUZIONI E GARANZIE..... | 10 |
| Art. 13 – Garanzia provvisoria e definitiva..... | 10 |
| Art. 14 – Riduzione delle garanzie..... | 12 |
| Art. 15 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi..... | 12 |
| D) TERMINI..... | 13 |
| Art. 16 - Consegna dei lavori..... | 13 |
| Art. 17 - Programma esecutivo dei Lavori dell'appaltatore e cronoprogramma..... | 14 |
| Art. 18 - Tempo utile..... | 15 |
| Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione..... | 16 |
| Art. 20 - Penale per ritardo..... | 16 |
| Art. 21 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori..... | 17 |
| E) PAGAMENTI..... | 18 |
| Art. 22 - Anticipazione dell'Amministrazione all'Appaltatore..... | 18 |
| Art. 23 - Pagamenti in acconto e ritardi nei pagamenti..... | 18 |
| Art. 24 - Ritardo nei pagamenti..... | 19 |
| Art. 25 - Revisione prezzi..... | 19 |
| Art. 26 - Prezzi..... | 19 |
| Art. 27 - Costi della manodopera..... | 20 |
| Art. 28 - Cessione del contratto e dei crediti..... | 20 |
| F) ESECUZIONE..... | 21 |
| Art. 29 - Disciplina e buon ordine di cantiere..... | 21 |
| Art. 30 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore..... | 21 |
| Art. 31 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore..... | 25 |
| Art. 32 - Disponibilità dell'Appaltatore nei periodi di ferie e festivi..... | 26 |
| Art. 33 - Difesa ambientale..... | 26 |
| Art. 34 - Accettazione dei materiali..... | 26 |
| Art. 35 - Difetti di costruzione..... | 26 |
| Art. 36 - Contabilizzazione dei lavori..... | 26 |
| Art. 37 - Varianti delle opere progettate..... | 27 |
| Art. 38 - Diminuzione dei lavori..... | 27 |
| Art. 39 - Lavori urgenti, durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno..... | 27 |
| Art. 40 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore..... | 28 |
| Art. 41 - Responsabilità per danni alle persone e alle cose..... | 28 |

| | |
|--|----|
| G) SICUREZZA..... | 28 |
| Art. 42 - Norme di sicurezza..... | 28 |
| Art. 43 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza..... | 29 |
| Art. 44 - Piano di sicurezza e coordinamento..... | 29 |
| H) SUBAPPALTO..... | 30 |
| Art. 45 – Subappalto..... | 30 |
| Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto..... | 31 |
| Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori..... | 31 |
| I) ULTIMAZIONE..... | 31 |
| Art. 48 - Ultimazione dei lavori..... | 31 |
| Art. 49 - Consegna degli immobili prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione..... | 32 |
| Art. 50 - Conto finale..... | 32 |
| Art. 51 – Collaudo o Certificato di regolare esecuzione..... | 33 |
| L) CONTROVERSIE..... | 33 |
| Art. 52 - Contestazioni e controversie..... | 33 |
| Art. 53 – Risoluzione del contratto per grave ritardo..... | 33 |
| Art. 54 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – clausola risolutiva espressa - esecuzione in danno dei lavori..... | 34 |
| M) NORME FINALI..... | 36 |
| Art. 55 - Norme di chiusura..... | 36 |
| Art. 56 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione..... | 36 |
| Art. 57 – Proprietà degli oggetti trovati..... | 37 |
| Art. 58 – Custodia del cantiere..... | 37 |

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei Contratti);
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 (Regolamento Generale), per la parte ancora in vigore durante il periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- D.M. 19/04/2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994, n. 109 (Capitolato Generale), per la parte ancora in vigore;
- Capitolato Speciale Tipo per l'appalto di lavori edilizi approvato dall'assemblea generale del consiglio dei LL.PP. n. 170 del 14/12/1990;
- L.R. Friuli Venezia Giulia 31/05/2002, n. 14, Disciplina organica dei lavori pubblici, come modificata dalla L.R. 30/04/2003, n. 12 e dalla L.R. 26/05/2006, n. 9;
- D.P.R. Friuli Venezia Giulia 05/06/2003, n. 165/Pres, Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici (Regolamento Regionale);
- D.P.R. Friuli Venezia Giulia 05/06/2003, n. 166/Pres, Capitolato generale d'appalto per lavori pubblici di cui all'articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Capitolato Regionale);
- Legge 20/03/1865, n. 2248 (allegato F), Legge sulle opere pubbliche, per la parte ancora in vigore;
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Codice della Strada vigente e Regolamento di attuazione;
- L. 19/03/1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- L. 13/08/2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- L. 23/05/2014, n. 80, art. 12, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, per la parte ancora in vigore;
- Regolamento europeo 09/03/2011, n. 305, che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
- DM 24 dicembre 2015, DM 11 gennaio 2017, CAM;
- Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, edizione del 2021.

CAPO I
C.S.A. - SEZIONE AMMINISTRATIVA
DISPOSIZIONI GENERALI

A) NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.

Art. 1 - Oggetto e condizioni dell'appalto.

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la "Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado nel quartiere di Torre. CUP B55E17000060002".

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

L'intervento è organizzato in 3 fasi successive:

- 1.** Realizzazione dei corpi di fabbrica A e B (*cf. elaborati progettuali*) e relative opere esterne;
- 2.** Demolizione fabbricato scuola;
- 3.** Realizzazione dei corpi di fabbrica C e D (*cf. elaborati progettuali*) e relative opere esterne.

La fase n.2 di demolizione è a carico della Stazione Appaltante e non costituisce oggetto del presente Appalto. Tale fase con durata prevista di 60 giorni, potrà essere estesa ad un massimo di 120 giorni, ed essere anticipata o posticipata di 60 giorni rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma progettuale, senza che ciò costituisca motivo di richiesta di maggior compenso da parte dell'Appaltatrice.

Si precisa che l'individuazione dei lotti contenuta negli elaborati va intesa unicamente come indicazione delle fasi di esecuzione e non quale identificazione di lotti funzionali distinti; in particolare il presente Capitolato disciplina l'Appalto costituito dalla FASE 1 e dalla FASE 2.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Nell'appalto è compresa la realizzazione di tutte le lavorazioni, le prestazioni, la manodopera, i noli, le forniture di materiali e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai progetti degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla Direzione dei Lavori.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente capitolato e al contratto

e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Per quanto riguarda il recepimento dei Criteri Minimi Ambientali, si prescrive quanto appresso riportato:

In recepimento del DM 11/10/2017 Criteri Minimi Ambientali, l'Appaltatore oltre ad attenersi a quanto indicato nella Relazione CAM facente parte della documentazione di progetto dovrà inoltre produrre una "Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al DM 11/10/2017 (§ 2.5.3 Prestazioni Ambientali) per individuare misure atte a:

- aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;
- contenere possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
- implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);
- realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;
- assicurare l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
- ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue;
- attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il recepimento dei CAM viene previsto inoltre, da prezziari Regionali adottati (del Friuli Venezia Giulia etc, edizione 2021) dal Progetto, che evidenziano l'utilizzo di materiali conformi ai Criteri Minimi Ambientali definiti dal DM 24 dicembre 2015 e dal DM 11 ottobre 2017.

Fanno inoltre parte dell'Appalto, il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dei documenti allegati.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto.

L'importo dei lavori posti a base d'appalto è definito come segue:

| | Importo (€) |
|--|-----------------------|
| A) Importo delle opere, di cui per: | |
| A.1) Opere a misura | -- |
| A.1) Opere a corpo | € 8.254.277,50 |
| A.1) Opere in economia | -- |
| B) Oneri per la sicurezza a corpo (non soggetti a ribasso d'asta) | € 291.461,86 |
| IMPORTO TOTALE | € 8.545.739,36 |

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, punto a.2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dell'articolo 100, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. L'importo di € € 291.461,86 (euro duecentonovantaunmilaquattrocentosessantauno/86) riportato al punto B comprende tutti i costi per adempiere alle norme di sicurezza vigenti ed è fisso e invariabile. Il costo esposto tiene conto di ogni attività di formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza eventualmente

richiesta per la specificità del cantiere. Sarà compito dell'Impresa assicurarsi quindi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto loro messo a disposizione. L'importo relativo alla sicurezza sarà liquidato in ogni Stato Avanzamento Lavori in quota proporzionale all'importo dei lavori liquidati rispetto all'importo complessivo dei lavori.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, lettera A), aumentato dell'importo dei costi della sicurezza definito al comma 1, lettera B).

L'importo contrattuale è al netto di IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto di appalto.

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il prezzo offerto è fisso e invariabile e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

I prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili. L'importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all'articolo 2, come determinato in seguito alla contrattazione con l'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto.

Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto, mentre per i costi della sicurezza costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Norme e prescrizioni integranti il capitolato speciale di appalto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.

I lavori rientrano nella categoria prevalente “OG1” “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”, classifica VI (per importi fino a 10.329.000,00 €) ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207.

Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:

| N | TIPOLOGIA art. 108, Reg. Gen. | OG / OS art.61,c.3,Reg.Gen. | CLASSIF. art.61,c.4, Reg. Gen. | IMPORTO € | % | QUALIF. OBBLIG. DM 248/2016 | OPERA SPECIALE DM 248/2016 |
|----|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) | PREVALENTE | OG1 | VI | € 6.462.113,58 | 75,61% | SÌ | NO |
| 2) | SCORP/SUBAPP. | OS3 | I | € 156.232,89 | 1,84% | SÌ | NO |
| 2) | SCORP/SUBAPP. | OS28 | III | € 884.777,84 | 10,35% | SÌ | NO |
| 2) | SCORP/SUBAPP. | OS30 | III-bis | € 1.042.615,04 | 12,20% | SÌ | SÌ |

Art. 6 - Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera) di cui agli artt. 43, commi 6, 7 e 8 e 184 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e all'Art. 38 del presente capitolato speciale (*Varianti delle opere progettate*), sono indicati nella tabella riportata nel seguito.

| | CAT. OG | IMPORTO € | IMPORTO % |
|--|---------|-----------------------|----------------|
| A) Lavorazioni e forniture a base d'appalto al netto degli oneri di sicurezza | | | |
| 1) Lavorazioni e forniture a misura | | -- | |
| 2) Lavorazioni e forniture a corpo | | | |
| <i>OPERE EDILI ARCHITETTONICHE lotto 1</i> | OG1 | € 1.371.359,79 | 16,61% |
| <i>OPERE EDILI ARCHITETTONICHE lotto 2</i> | OG1 | € 1.008.033,18 | 12,21% |
| <i>OPERE EDILI STRUTTURALI lotto 1</i> | OG1 | € 2.294.751,38 | 27,80% |
| <i>OPERE EDILI STRUTTURALI lotto 2</i> | OG1 | € 1.496.507,37 | 18,13% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE lotto 1</i> | OS3 | € 101.663,91 | 1,23% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE IDRICHE lotto 2</i> | OS3 | € 54.568,98 | 0,66% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE lotto 1</i> | OS28 | € 533.480,86 | 6,46% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE lotto 2</i> | OS28 | € 351.296,78 | 4,25% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE lotto 1</i> | OS30 | € 802.513,71 | 9,72% |
| <i>OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE lotto2</i> | OS30 | € 240.101,33 | 2,90% |
| TOTALE 2) Lavorazioni e forniture a corpo | | € 8.254.277,50 | 100,00% |
| 3) Lavorazioni e forniture in economia | | -- | |
| TOTALE A) Lavorazioni e forniture a base d'appalto | | € 8.254.277,50 | |
| B) Costi per la sicurezza | | | |
| TOTALE B) Costi per la sicurezza | | € 291.461,86 | |
| TOTALE A) + B) Opere a base di appalto | | € 8.545.739,36 | |

B) DISCIPLINA CONTRATTUALE.

Art. 7 - Documenti Contrattuali.

1- Fanno parte del Contratto di Appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale di Appalto;
- gli elaborati grafici, gli schemi impianti, le relazioni tecniche;

- l'elenco prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il progetto del piano di sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori.

2- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto e ciò indipendentemente dal fatto che nel presente documento talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute e nelle prescrizioni del presente documento.

3- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale:

- Il Computo Metrico delle varie categorie di opere;
- Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il Capitolato Speciale d'Appalto. Esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della determinazione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

Art. 8 - Interpretazione del contratto di appalto.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9 - Domicilio dell'Appaltatore, obbligo di presentarsi e rappresentanti dello Appaltatore.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali di Pordenone, secondo l'art. 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto e dovrà tenersi sempre in diretta comunicazione con la Direzione Lavori ed a tale effetto dovrà stabilire un luogo di recapito munito anche di telefono.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte della Stazione appaltante.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Friuli Venezia Giulia inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento della Stazione appaltante. In caso di

appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, a mezzo pec, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei Contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

In caso di fallimento i rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione appaltante come indicato all'art.54 del presente Capitolato speciale (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati).

Art. 11 - Osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro dipendente.

L'appaltatore è obbligato alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accertamento contributivo, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in caso di infortuni, rimanendo sollevata, in ogni caso la Direzione e la Sorveglianza dei lavori nonché l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto ai terzi.

L'appaltatore sarà obbligato:

a) ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti

nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavori stessi alle Casse Edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;

b) a rispondere all'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciata dalle autorità competenti.

Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

Art. 12 – Spese contrattuali.

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti (di bollo, di Registro, per diritti di Segreteria, di rogito, ecc.);

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Le lavorazioni del presente appalto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

C) CAUZIONI E GARANZIE.

Art. 13 – Garanzia provvisoria e definitiva.

Ai sensi dell'art.93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 4 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione definitiva è normata come segue:

1.L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93,

comma 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

4. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

9. La garanzia è prestata in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto

disposto dall'art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

10. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

11. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

Art. 14 – Riduzione delle garanzie.

Qualora siano dovute le garanzie di cui all'articolo precedente, trovano applicazione le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 16/50.

Art. 15 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al committente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, le polizze di assicurazione che tengano indenne la St.App. da tutti i rischi di esecuzione (coprano cioè i danni subiti dalle St.App. stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), nonché le polizze di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Le polizze stipulate, denominate CAR/EAR, dovranno essere conformi allo schema tipo 2.3, approvato dal Ministero att. prod. con decreto n. 123 del 12/03/2004 e riportare i seguenti massimali:

Sezione A Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:

- Partita 1 – Opere: il rimborso, nei limiti del massimale assicurato che dovrà essere comunque non inferiore al valore del contratto IVA compresa, da integrarsi in caso di aumento dello stesso per effetto di varianti approvate in corso d'opera, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere eseguite;

- Partita 2 – Opere preesistenti: il rimborso, nei limiti del massimale assicurato che dovrà essere comunque non inferiore a € 3.000.000,00 (euro cinquecentomila./00), dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori alle opere preesistenti;

- Partita 3 – Demolizione e sgombero: il rimborso, nei limiti del massimale assicurato che dovrà essere comunque non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquanta./00), delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate;

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere:

- Partita 4 – R.C.T.: il rimborso, nei limiti del massimale assicurato che dovrà essere comunque non inferiore a € 5.000.000,00 (euro duemilioni/00), di quanto la Stazione appaltante sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile a norma di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere e nel corso della durata dell'assicurazione.

1. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. Le polizze per la responsabilità civile devono:
5. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;
6. prevedere la copertura dei danni biologici;
7. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso d'opera.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

D) TERMINI.

Art. 16 - Consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore ed in contraddittorio con lo stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice dei Contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall'appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale.

Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori secondo le modalità stabilite dall'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d'indisponibilità, si applica l'art. 107 del Codice dei Contratti.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.

Nel caso di differenze riscontrate, all'atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Art. 17 - Programma esecutivo dei Lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.

Con la presentazione della propria offerta, l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il cronoprogramma di progetto. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori ed alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) per esigenze specifiche dell'Amministrazione.

In ogni caso il cronoprogramma dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Ciò non dà diritto all'Impresa di avanzare alcun ulteriore compenso se non quanto stabilito nel presente progetto per la realizzazione a regola d'arte delle opere.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto.

Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 18 - Tempo utile.

L'intervento è organizzato in 3 fasi successive:

- 4.** Realizzazione dei corpi di fabbrica A e B (*cf. elaborati progettuali*) e relative opere esterne;
- 5.** Demolizione fabbricato scuola;
- 6.** Realizzazione dei corpi di fabbrica C e D (*cf. elaborati progettuali*) e relative opere esterne.

La fase n.2 di demolizione è a carico della Stazione Appaltante e non costituisce oggetto del presente Appalto.

Tale fase con durata prevista di 60 giorni, potrà essere estesa ad un massimo di 120 giorni, ed essere anticipata o posticipata di 60 giorni rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma progettuale, senza che ciò costituisca motivo di richiesta di maggior compenso da parte dell'Appaltatrice.

Il tempo utile per dare compiuti ed ultimati i lavori oggetto dell'appalto è stimato in **giorni naturali consecutivi 1050**, ripartiti in:

- 1) 540 giorni per la Fase 1;
- 2) 510 giorni per la Fase 2.

I giorni si intendono naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Tale termine comprende i normali periodi di andamento meteorico sfavorevole, a causa del quale non saranno quindi concesse proroghe; comprende inoltre il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Sarà riconosciuto come evento non ricadente nel periodo di andamento meteorico sfavorevole ovvero eccezionale, ogni evento dichiarato tale dagli organi regionali o nazionali.

Nessun ritardo sarà ammesso per difficoltà che l'Impresa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel caso l'Appaltatore intendesse ordinare ai propri operai di lavorare anche in particolari condizioni ed estensioni di orario, egli dovrà dare preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

E' facoltà del Direttore dei Lavori vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico ed organizzativo, nonché particolari condizioni di rischio.

In ogni caso nessun compenso ulteriore verrà riconosciuto all'appaltatore se non quanto previsto con i prezzi di contratto.

Il mancato rispetto del tempo utile nonché delle scadenze intermedie fissate dal cronoprogramma dei lavori comporterà l'irrorazione delle penali per ritardata esecuzione dei lavori riportate al successivo Art. 20 (*Penale per ritardo*).

Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che tali accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20 - Penale per ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- e) nel rispetto delle scadenze intermedie fissate al precedente Art. 18 (Tempo utile).

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. 17 (Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma). In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo

dei lavori.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art 53 (Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio).

La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre che la Stazione appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla Stazione appaltante, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, previsto all'Art. 29 (Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore), comma 1, del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati, il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento) giornaliera che verrà aumentata a euro 400,00 (quattrocento) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà della Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art 53 (*Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio*). Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dalla Stazione appaltante ai sensi del comma precedente, la penale pecuniaria di cui al comma 1, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'art 52 (*Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio*).

Art. 21 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

I lavori possono essere sospesi durante i periodi di eccezionali avversità atmosferiche o per cause di forza maggiore od altre circostanze ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, e da quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 120 del 2020 .

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di terminare i lavori nel tempo previsto, può chiedere la proroga dei termini di ultimazione delle opere; richiesta che dovrà essere formulata 35 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo successivo ricevimento. Di ciò l'appaltatore dovrà tenere conto in relazione alla tempistica nella formulazione ed inoltro dell'istanza.

E) PAGAMENTI.

Art. 22 - Anticipazione dell'Amministrazione all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto e ritardi nei pagamenti.

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di € 300.000,00 (dicansi euro trecentomila/00). A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione appaltante per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale.

Su specifica richiesta della ditta appaltatrice è facoltà dell'Amministrazione autorizzare il pagamento mensile dell'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 28, al netto delle ritenute di cui al comma seguente, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010 e sm.i., come proposto dalla circolare della direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. 18024/P del 27.03.2020.

2. Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei

lavori, trasmettendoli tempestivamente alla Stazione appaltante, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette alla Stazione appaltante, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il...» con l'indicazione della data.

3. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità previste in precedenza.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Gli oneri della sicurezza saranno pagati proporzionalmente alla percentuale di avanzamento dei lavori.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti precedentemente. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall'appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

8. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competente, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute precedentemente accantonate, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, e ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva.

9. La violazione delle prescrizioni inerenti la tracciabilità costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

10. Le clausole relative alla tracciabilità devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 24 - Ritardo nei pagamenti.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento.

Nel caso di ritardo di pagamento rispetto ai termini su indicati sono previsti gli interessi a norma di legge.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardo nell'emissione della rata di saldo.

L'importo degli interessi in acconto viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.

Il computo degli interessi è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

Art. 25 - Revisione prezzi.

Ai sensi delle vigenti normative non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile salvo quanto previsto dall'art. 550 della Legge n. 311/2004 e dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 16/04/2016 n. 50.

Art. 26 - Prezzi.

Si specifica che per la redazione del presente Computo Metrico estimativo, si è adottato il Prezzario Regionale Friuli Venezia Giulia 2021, ricorrendo ad una riduzione percentuale del 14.00% sui prezzi ivi indicati (e solo su essi, quindi esclusi i Nuovi Prezzi supportati da specifica analisi) giusto quanto di seguito riportato:

- Osservato che in base all'art. 23 commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo ed esecutivo di opera pubblica, procede alla quantificazione del limite di spesa definendo forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo di ogni elemento, utilizzando, e non meramente applicando, i prezzari messi a disposizione dalle regioni;
- Considerato che è compito delle stazioni appaltanti la determinazione dei prezzi utilizzati nella redazione del progetto, allo scopo utilizzando prezzari regionali e simili con funzione indicativa e non cogente, come si evince dai seguenti pareri AVCP;
- (Parere n. 143 del 12-9-2012) “La stazione appaltante dispone di un elevato margine di discrezionalità tecnica nella fissazione dei prezzi progettuali in quanto i prezzi indicati nei listini e prezzari di beni, lavori e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto hanno valore puramente indicativo ovvero servono ad “orientare” la stazione appaltante all'atto della fissazione in concreto di detti prezzi progettuali. Ne consegue che tale operazione rimane insindacabile, se non per illogicità evidenti”;
- Considerata la Sentenza Consiglio di Stato Sezione V n. 2896 de 13.05.2011, la quale afferma che “da un lato, il riferimento a listini e prezzari è solo “ai fini di orientamento” e, dall'altro lato è consentito il ricorso ad “ogni altro elemento di conoscenza”, senza alcun limite, quindi, per eventuali indagini di mercato compiute dalla stazione appaltante”;
- Visto il parere ANAC n. 110 del 17.06.2015 per cui è ritenuta legittima la determinazione in ordine all'applicazione di una sensibile riduzione percentuale sul prezzario regionale vigente al momento dell'approvazione della progettazione.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati dall'elenco prezzi a ciascun lavoro sono comprensivi delle spese generali, dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria ed effettiva che direttamente o indirettamente concorra all'esecuzione e al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni tutte stabilite dal contratto di appalto.

Parimenti si intende altresì compreso ed economicamente compensato in quantità, tipologia e modalità di esecuzione e/o posa in opera, ogni elemento costituente l'opera od il lavoro in oggetto così come rilevabile dagli elaborati grafici di progetto, dal capitolato speciale d'appalto nonché dalle relazioni allegate, anche se tali elementi non siano talvolta espressamente menzionati nelle su indicate voci di elenco.

Tutte le assistenze murarie necessarie ad una corretta posa in opera a regola d'arte, si intendono compensate nei prezzi.

Art. 27 - Costi della manodopera.

Per le eventuali prestazioni di mano d'opera, per lavori in economia (se previsti), varranno le tariffe dei costi orari editi dal “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici, edizione del 2021”.

Art. 28 - Cessione del contratto e dei crediti.

E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; ogni atto contrario a tale divieto è nullo di diritto.

Per quanto alla cessione dei crediti si farà riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 all'articolo 106 comma 13.

F) ESECUZIONE.

Art. 29 - Disciplina e buon ordine di cantiere.

L'appaltatore per il tramite del Direttore di Cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

I lavoratori autonomi e le ditte sub-appaltatrici saranno tenute a rispettare le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore, dovranno utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente, dovranno collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo, non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere, informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Ogni lavoratore presente in cantiere dovrà risultare iscritto nel rispettivo libro matricola.

Art. 30 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.

Oltre a quanto definito nel capitolato generale e quanto prescritto nel presente capitolato speciale di appalto, sarà a totale carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi di appalto, ogni altro onere per dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in particolare:

1. La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene nel cantiere, i mezzi per il sollevamento fissi o mobili, tutte le opere e mezzi provvisori, la recinzione del cantiere stesso con solide strutture in legno, in muro, ferro od altri materiali specifici per l'uso, come sarà richiesto dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione Appaltante, la pulizia e la manutenzione di detto cantiere nonché delle vie di accesso esterne al cantiere, la formazione e manutenzione dei percorsi e strade interne, esterne e rampe in modo da rendere sicuri il transito (ricorrendo ove serva all'installazione di segnaletica stradale fissa e/o provvisoria) e la circolazione dei veicoli, mezzi d'opera e delle persone addette ai lavori tutti e secondo quanto previsto nel Piano della Sicurezza e/o richiesto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di realizzazione.

2. La fornitura in opera, con relativa manutenzione, di cartelli indicatori, sistemi semaforici ecc., cavalletti, bocce o lampade per segnali notturni nei punti che saranno indicati dal Coordinatore per la Sicurezza e quanto altro prescritto dalla medesima per garantire ogni forma di sicurezza sia nel

cantiere che eventualmente nella viabilità interessata nonché anche di quella esterna se le opere implicino limitazioni e/o viabilità alternativa.

3. L'installazione di telefono nel Cantiere o nell'ufficio di recapito dell'Impresa.

4. La fornitura di acqua potabile per uso cantiere e per il personale addetto ai lavori.

5. L'onere per l'acquisto e l'esposizione nel cantiere di apposito/i cartello/i indicatore/i, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Stazione Appaltante.

Il cartello dovrà essere integrato dai dati delle altre ditte sub-appaltatrici che concorrono alla realizzazione dell'opera.

6. L'allestimento nel cantiere od in prossimità della zona di lavoro, qualora richiesto dalla D.L., di un magazzino con relativa attrezzatura, dotata degli attrezzi e di una scorta adeguata di materiali e parti di impianti per eventuali esigenze di pronto intervento, nella quantità che la Direzione Lavori riterrà di stabilire all'atto della consegna e/o previste dalle normative vigenti.

7. Le imposte per occupazioni temporanee di spazi ed aree anche appartenenti al demanio comunale necessarie per il deposito di materiali e provviste, di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto del cantiere, per opere provvisorie, strade di esercizio.

8. La sorveglianza con il personale del cantiere od esterno (agenzie di vigilanza) di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture di materiale e mezzi anche di proprietà dell'Amministrazione appaltante e consegnati all'Appaltatore.

9. Tutti gli attrezzi, gli utensili e mezzi necessari per l'esecuzione delle opere; gli strumenti e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento e picchettatura dei lavori, per le verifiche e gli approntamenti per le opere di collaudo, prestando pure l'opera sua e l'assistenza del personale.

10. La costruzione, il regolare mantenimento e smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature, piani di lavoro, protezioni e delle opere provvisorie di qualsiasi specie e dimensione, dei mezzi di sollevamento fissi e mobili, la movimentazione ed il tiro in alto dei materiali e delle postazioni di lavoro occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, nonché per l'incolumità degli operai tutti e per quella pubblica, oltre agli sfridi e deperimenti delle strutture (in legno, ferro, ecc.), costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisorie ed inoltre l'illuminazione, licenze e tasse relative e tutto quanto necessita ed occorre per dare compiuta a regola d'arte l'opera appaltata, il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

11. Il risarcimento ai proprietari od a terzi dei danni arrecati in conseguenza sia dei depositi, impianti ed opere di cui al precedente punto, sia per lo scarico di acque di qualsiasi natura, comprese quelle inquinanti, nonché per danni derivanti da qualsiasi manovra in dipendenza degli impianti medesimi e/o derivati durante la costruzione delle opere per qualsiasi causa.

12. Le riparazioni di guasti che per qualsiasi causa potessero venire arrecati alle opere e linee di servizio aeree e sotterranee e loro accessori e/o ad altri apparati esistenti.

In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc., l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione oltre che alla Direzione Lavori, anche alla società esercente tali servizi, che dovrà eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all'assuntore.

Analogamente a quanto sopra detto i risarcimenti si intendono estesi per eventuali danni arrecati ad infrastrutture finitime al cantiere.

L'Appaltatore è anche responsabile di tutti i danni che potessero venire arrecati per il fatto dei lavori, da suoi agenti ed operai, alla proprietà del Comune e dei terzi in genere.

L'Impresa deve altresì fare segnalare gli impianti dai vari Enti gestori lasciando esonerati l'Amministrazione e il Progettista qualora nei rilievi non fossero evidenziati correttamente gli impianti rilevati.

13. Il ricevimento in cantiere di materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere stesso od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, la conservazione e la custodia di materiali e forniture eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione anche se escluse dall'appalto (i danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese).

14. Il trasporto di materiali di risulta non riutilizzabili provenienti da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni nonché lo smaltimento in genere di tutti i rifiuti solidi e liquidi individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle vigenti norme di legge secondo anche quanto specificato nei relativi elaborati contrattuali.

Il trasporto dei materiali di cui sopra ed il loro collocamento nelle discariche, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.

Per i materiali contenenti amianto, dei quali è prevista la rimozione, demolizione o comunque la manomissione anche nel caso di rinvenimento casuale durante i lavori è a carico dell'Appaltatore ogni onere per la predisposizione e la redazione del Piano di intervento approvato dalle autorità competenti, gli oneri e le modalità esecutive previste dal Piano medesimo, nonché i costi di trasporto e conferimento in discarica ai sensi della normativa vigente all'atto dell'esecuzione dell'intervento.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori l'ubicazione della discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni.

15. L'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e/o privati interessati dall'intervento, ove occorra, con passerelle fatte e curate in modo da dare assoluta sicurezza al transito, nonché in forma generale l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e pedonale e garantire la vita e l'incolumità di maestranze e terzi operanti nel cantiere anche se estranei all'appalto, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

16. La tenuta costante in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori, di una pesa o di ogni altro strumento di misurazione per tracciamenti, rilievi e verifiche, sia delle opere e delle somministrazioni oggetto dell'appalto, sia di quelle appaltate ad altre Ditte o assunte direttamente dalla stazione appaltante ed escluse dall'appalto. Dovrà inoltre tenere sempre in cantiere, in luogo adatto, un termometro a massima e minima per il rilievo della temperatura esterna.

Dovranno essere tenuti in cantiere e messi a disposizione della Direzione Lavori la documentazione relativa allo status delle maestranze ricorrendo all'uso alla produzione di copia od estratto del Libro Unico (comprendente i dati ex libro matricola, il registro infortuni, ex segna ore vidimato, la copia di denuncia INAIL di nuovo lavoro, la copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore, le copie delle denunce dei versamenti INPS e Cassa Edile, la notifica preliminare dell'apertura di nuovo cantiere, ex orario lavorativo, ex registro delle presenze,) ed ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa.

Dovranno inoltre essere a disposizione della Direzione Lavori il libretto collaudi gru o altro meccanismo per il sollevamento dei materiali (con immatricolazione e verifica trimestrale delle funi), libretto con schema di montaggio ponteggi nonché i libretti di manutenzione dei macchinari e relativi libretti di omologazione.

17. La concessione dell'uso anticipato delle opere, se richiesto dall'Amministrazione, avverrà senza compenso alcuno per l'Impresa.

18. Lo sgombero del cantiere dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di proprietà dei subappaltatori, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, nonché la manutenzione ordinaria delle opere sino al collaudo.

19. La documentazione fotografica, dei lavori tutti, nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori.

20. Gli adempimenti della Legge n. 64 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni e quanto

previsto dalla Legge Regionale n. 27 del 9 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

21. L'adempimento agli oneri e obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

22. Le pratiche I.S.P.E.S.L. necessarie all'avviamento degli impianti quando ricompresi nell'appalto.

23. Le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 (ex L. 46/1990) in quadruplica copia, quando ricompresi nell'appalto.

24. Tutte le assistenze murarie necessarie per l'esecuzione degli impianti comprendenti formazione di tracce e fori di passaggio ed i relativi ripristini.

25. La redazione degli elaborati progettuali modificati e conformi al "corrispondente all'eseguito" da presentare alla Direzione Lavori in triplice copia, sia in formato cartaceo che digitale anche "vettoriale" compatibile con gli standard più comunemente usati (file nei formati dwg, dxf, doc, rtf, pdf o compatibili), fogli di calcolo e quant'altro.

26. Le prove idrauliche di tenuta in entrata ed in dispersione e funzionalità delle reti, di tubazioni e scarichi, nelle modalità e nel numero stabilito dalla Direzione Lavori, secondo le vigenti normative in materia, qualora eseguiti e facenti parte dell'appalto.

27. L'esecuzione, a proprie spese su semplice richiesta della Direzione Lavori, di tutte le prove e le analisi dei materiali (prelevamento, preparazione ed invio dei campioni) da impiegarsi nella esecuzione delle opere, presso idonei Istituti in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi e per stabilirne la loro idoneità e che siano comunque diverse da quelle a carico dell'Amministrazione.

28. L'Appaltatore in caso di chiusura o abbandono temporaneo dei locali e delle aree avrà cura di consentire l'accesso agli stessi per motivi di sicurezza e/o emergenza o altro alla Stazione Appaltante secondo accordi (sulla modalità di accesso) da concordarsi di volta in volta tra le parti.

Ciò non costituisce motivo di richiesta di indennizzi da parte dell'Impresa esecutrice.

29. Nel prezzo è compensato l'onere per la fornitura alla Committente di tutte le certificazioni e documentazioni di omologazione e corretta posa in opera necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi se richiesto espressamente, nonché l'ottenimento di tutti i certificati richiesti dai vari Enti competenti e quanto definito nel Capitolato Speciale di Appalto in aggiunta a quanto esplicitamente richiesto in elenco prezzi.

30. L'appaltatore non potrà richiedere compensi e/o maggiori oneri qual ora vi sia la necessità di definire meglio un dettaglio costruttivo o prescrizione relativa a qualsiasi parte dell'opera.

31. L'appaltatore ha l'onere di verificare le forometrie da predisporre nei getti di calcestruzzo, prima dell'esecuzione degli stessi, confrontando gli elaborati grafici delle opere impiantistiche e specialistiche con le tavole strutturali.

Comunque prima di realizzare fori non previsti nel progetto strutturale l'appaltatore dovrà far verificare a propria cura e spese la compatibilità di detti fori con le strutture da realizzare ed ottenere a riguardo il benestare dal progettista strutturale o altro ingegnere designato dall'impresa. Nessun maggior onere potrà essere richiesto per fori non predisposti da doversi realizzare in secondo tempo.

32. L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della Direzione Lavori, di fornire le campionature dei materiali da porre in opera, per preventiva visione ed approvazione.

33. L'Appaltatore dovrà completare tutte le lavorazioni descritte negli elaborati progettuali e non avrà diritto ad ulteriori compensi se non quelli definiti nei documenti contrattuali.

Sono inclusi nell'offerta dell'Appaltatore tutte le lavorazioni, mezzi e forniture necessarie per dare l'opera completa, funzionante e utilizzabile dalla Committente nonché rispondente al progetto.

34. L'Appaltatore dovrà consegnare le aree libere da residui delle lavorazioni, macerie, detriti, materiali inutilizzati, mezzi d'opera ed attrezzature di sua proprietà o di proprietà dei subappaltatori, effettuando altresì a sue spese una prima pulizia generale e ponendo in condizioni di sicurezza i su indicati spazi per consentirne l'utilizzazione da parte della Committente.

35. L'obbligo di redazione dei piani operativi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

36. Ad inizio lavori l'impresa appaltatrice dovrà contattare gli enti gestori dei sottoservizi insistenti nelle aree di intervento e verificarne le condizioni di allacciamento.

37. Qualora, durante i lavori, si intersecassero degli impianti (condutture per acqua e gas, fognature, cavi elettrici, telefonici e similari con relativi manufatti) e risultasse indispensabile procedere al loro spostamento, se questo potrà eseguirlo l'Appaltatore, questi vi provvederà e tali operazioni, verranno riconosciute all'Appaltatore fruendo delle somme accantonate dall'Amministrazione previa presentazione di idoneo documento attestante le lavorazioni eseguite.

Tutti gli oneri derivanti dall'intersecazione puntuale di linee tecnologiche non soggette a spostamenti o variazioni e le maggiori difficoltà di esecuzione dovute alla presenza degli stessi impianti, si intendono già remunerati con l'importo di contratto anche se talvolta non espressamente citato nelle voci di elenco prezzi.

Le eventuali incongruenze dei tracciati forniti non potranno costituire in alcun modo motivo di richieste di ulteriori compensi da parte dell'Impresa, dovendo questa ultima verificare la presenza e la corretta ubicazione degli impianti esistenti previa richiesta di sopralluogo congiunto con gli enti gestori e conseguentemente adottare tutte le precauzioni possibili per la loro conservazione.

38. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. n. 22/97, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore. In questo caso, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

Tutti gli oneri relativi al presente articolo così come tutti gli oneri derivanti dalla attuazione degli adempimenti previsti nella suddetta relazione sono a carico dell'Impresa, questi sono compresi e compensati nei prezzi unitari dell'elenco prezzi anche se non ciò non è espressamente menzionato, così come tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni tecniche espresse nel Capitolato Speciale di Appalto, relazioni, piani ed elaborati grafici, nessuno escluso.

L'Appaltatore pertanto, all'atto della formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto di quanto sopra definito in merito.

Art. 31 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro "giornale dei lavori" a pagine previamente numerate nel quale sono registrate a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori una adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la

loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. L'appaltatore è obbligato altresì a produrre, alla fine dei lavori, copia dei disegni, schemi e tabelle relative agli impianti realizzati, nonché le specifiche dichiarazioni di conformità degli stessi, redatte nei modi, nel numero di copie e con gli allegati previsti dalla normativa vigente.

Art. 32 - Disponibilità dell'Appaltatore nei periodi di ferie e festivi.

Viene fatto obbligo all'Appaltatore, di essere sempre reperibile e disponibile all'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo o natura, anche nei periodi festivi e di ferie.

Art. 33 - Difesa ambientale.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

1. evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
2. effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
3. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
4. lasciare i luoghi di lavoro e le aree circostanti perfettamente puliti e ripristinati in continuità alle condizioni precedenti all'intervento.

Art. 34 - Accettazione dei materiali.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri atti contrattuali. La posa in opera dei materiali è subordinata all'accettazione degli stessi da parte della Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali è definitiva solo dopo la posa in opera degli stessi.

Se per qualsiasi causa i materiali, anche in opera, non risultassero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, questi dovranno essere rimossi dall'appaltatore, allontanati dal cantiere e sostituiti con materiali idonei.

Nel caso in cui l'appaltatore si rifiutasse di rimuoverli, l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente, detraendo poi gli oneri per l'operazione al corrispettivo dovuto all'Impresa, questo anche nel caso di eventuali danni derivanti dalla rimozione d'ufficio.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale di Appalto, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Art. 35 - Difetti di costruzione.

Qualora la Direzione Lavori accerti l'esistenza di lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano riscontrato difetti od inadeguatezze, si applicano le disposizioni del Codice Civili art. 1665 e seguenti.

Art. 36 - Contabilizzazione dei lavori.

1) I lavori appaltati saranno contabilizzati secondo quanto previsto all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. I ribassi contrattuali non si applicano agli oneri per la sicurezza, il cui importo rimane invariato e verrà liquidato all'Appaltatore in percentuale di avanzamento analoga all'avanzamento dei lavori.

2. Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Le quantità eccedenti o difformi da quanto risultante dagli elaborati di progetto saranno iscritte in contabilità soltanto dopo verifica in contraddittorio con la Direzione Lavori e previo preventiva autorizzazione.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori (avanzamento percentuale analogamente alle opere) sentito il Responsabile della Sicurezza, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

Art. 37 - Varianti delle opere progettate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto d'appalto tutte quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune nei limiti indicati dall'art. 106 del D.Lgs. 16/04/2016 n. 50 e s.m.i.

L'Appaltatore non può introdurre varianti od addizioni al progetto approvato se non su disposizione del Direttore dei Lavori e previa approvazione della Stazione Appaltante.

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, determinandoli in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con successiva approvazione dal responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione della Stazione appaltante, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.

Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.

Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

Art. 38 - Diminuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 16/04/2016 n. 50, la Stazione appaltante potrà in fase di esecuzione dei lavori ordinare all'Appaltatore di eseguire lavori in più o meno fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo stesso.

Art. 39 - Lavori urgenti, durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno.

In casi di urgenza l'Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata agli ordini dati dalla D.L. anche verbalmente o telefonicamente.

Deve essere cura dell'Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 ore successive all'ordine verbale, anche l'autorizzazione scritta, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguiti senza ordine scritto non verranno contabilizzati.

Il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento, potrà chiedere all'Appaltatore di lavorare per turni continuativi e durante i giorni festivi o per periodi più brevi nell'arco della giornata o di notte.

Per tali prestazioni straordinarie, ridotte e festive l'Impresa non avrà diritto a maggiori compensi, restando ogni onere conseguente a carico dell'Impresa stessa.

Art. 40 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, elaborati grafici, relazioni ed a regola d'arte.

Il Committente procederà, a mezzo del Direttore dei Lavori o dei suoi assistenti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o rifarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico dell'Impresa.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare eccezione o "riserva".

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto, idoneo a riceverle e dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico come già enunciato agli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010 e qui da ritenersi integralmente trascritti ed applicabili.

Art. 41 - Responsabilità per danni alle persone e alle cose.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire arrecati alle persone ed agli stabili, mobili, attrezzi, sia di proprietà dell'Amministrazione che di altri Enti o privati, tenendo sollevata l'Amministrazione anche rispetto ai terzi.

G) SICUREZZA.

Art. 42 - Norme di sicurezza.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato speciale o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 43 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed imminente o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza darà immediato avviso al Responsabile del Procedimento il quale predisporrà la sospensione dei lavori nei termini e modalità previste all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dall'*art. 5 della legge n. 120 del 2020*.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 44 - Piano di sicurezza e coordinamento.

Il presente appalto di lavori rientra, ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza, tra i disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Pertanto a cura del Committente è stato redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i a cui l'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi ovvero presentare integrazioni e modifiche ed un Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella conduzione del cantiere.

Preliminarmente all'inizio dei lavori l'appaltatore darà dimostrazione al Coordinatore per l'Esecuzione di aver messo a conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento i Rappresentanti per la Sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto all'esposizione del cartello indicante i lavori, dei nominativi dei Coordinatori

della Sicurezza per la Progettazione e per l'Esecuzione.

In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'Appaltatore è tenuto a curare con il Coordinatore in fase di esecuzione, il coordinamento di tutte le imprese sub-appaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle stesse, compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di sicurezza e Coordinamento presentato dalla stazione Appaltante. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea d'Impresa o di Consorzio, tale compito compete all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese nei lavori da lui dipendenti.

H) SUBAPPALTO.

Art. 45 – Subappalto.

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) in considerazione dell'aggiornamento normativo ed in presenza di norme di carattere transitorio, la percentuale di lavori in subappalto o in subaffidamento verrà definita sulla scorta della normativa vigente al momento della procedura di gara dei lavori di cui in essere.

b) nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla C.C.I.A.A., nonché da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore, oltre che dal possesso di specifiche abilitazioni ove prescritto da norme di settore (impianti, bonifiche, ecc.).

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni (ivi comprese le indicazioni generali di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016):

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;

3. L'affidamento di lavori in subappalto o a cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

6. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Per quanto non riportato nel presente capitolato in materia di subappalto si rinvia all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente all'atto della procedura di gara dei lavori di cui in essere.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto.

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in Materia di Sicurezza nel rispetto del d.lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In alternativa, farà obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

I) ULTIMAZIONE.

Art. 48 - Ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel cronoprogramma dei lavori.

In esito a formale comunicazione di intervenuta ultimazione da parte dell'appaltatore, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa, rilasciando il certificato di ultimazione lavori in doppio esemplare.

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione lavori, il Direttore dei Lavori trasmette il certificato al Responsabile del Procedimento.

Il certificato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni per il completamento di lavori di piccola entità accettati dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo nuovo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni su indicate.

Art. 49 - Consegna degli immobili prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori (anche parziale) accertata mediante certificato redatto con le modalità del presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Impresa la consegna degli immobili, previa compilazione del verbale in cui venga dato atto delle condizioni di essi e delle opere accessorie e venga chiarito che la ditta rimane responsabile della eliminazione dei difetti di costruzione e in genere delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate all'atto della visita di collaudo con l'esclusione dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione Appaltante.

Ciò non costituirà pretesto per la richiesta di ulteriori oneri da parte dell'impresa appaltatrice se non quelli previsti nel presente appalto.

La consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro svolto e su tutte le questioni che possano sorgere a riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 50 - Conto finale.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:

- a) presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del

Codice dei contratti, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;

- b) acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dal Codice dei contratti, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei contratti. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

Art. 51 – Collaudo o Certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute alla Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dall'art. 102 del Codice dei Contratti.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro quattro mesi dal ricevimento, da parte del collaudatore, degli atti di contabilità finale trasmessigli dal responsabile del procedimento e deve essere inoltrato tempestivamente alla Stazione appaltante. Quest'ultima approva il certificato di collaudo entro i successivi due mesi.

Il certificato di collaudo sarà redatto secondo le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 229 del Regolamento Generale, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione e pagamento del saldo.

Inoltre l'organo di collaudo verificherà il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito previsto al successivo Art. 30 (Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.) da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione effettua sempre operazioni di collaudo in corso d'opera volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale e nel contratto d'appalto, nonché a quanto prescritto dalle norme tecniche di settore.

L) CONTROVERSIE.

Art. 52 - Contestazioni e controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sono demandate esclusivamente alla giurisdizione del Giudice Ordinario del competente Foro di Pordenone, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 53 – Risoluzione del contratto per grave ritardo.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, sarà promosso l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, commi 4 e seguenti del Codice dei Contratti.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle opere, il direttore dei lavori assegnerà all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verificherà in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà un processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, che sarà deliberata dalla stessa.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nei termini e con le modalità di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 20 (*Penali in caso di ritardo*), è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, può insindacabilmente disporre l'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'appaltatore medesimo. I maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti a carico dell'appaltatore, anche avvalendosi della garanzia contrattuale.

Nel caso la Stazione appaltante disponga l'esecuzione d'ufficio ai sensi del precedente comma, tale decisione è comunicata all'impresa appaltatrice mediante raccomandata A.R. ovvero mediante comunicazione con Posta elettronica Certificata (PEC) e senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 54 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – clausola risolutiva espressa - esecuzione in danno dei lavori.

Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall'Art. 42 (*Norme di sicurezza*) e 53 (*Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio*) del presente capitolato, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art.108 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli sopra citati, qualora il direttore dei lavori accertasse che i comportamenti dell'Appaltatore costituissero grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Si procederà altresì in analogia a quanto sopra qualora il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, o il direttore dei lavori, ravvisasse gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza.

Su indicazione del responsabile del Procedimento il direttore dei lavori formulerà contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante disporrà la risoluzione del contratto su proposta

del Responsabile del Procedimento.

La Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per reati accertati, come disposto dall'art.108 del Codice dei Contratti. Il contratto inoltre si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
- c) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
- d) subappalto non autorizzato ai sensi dell'Art. 46 (*Responsabilità in materia di subappalto*), comma 3, del presente capitolato;
- e) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- g) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione appaltante;
- h) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dalla Stazione appaltante o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
- i) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia;
- j) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
- k) frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
- l) mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, ex art.2, primo periodo, lett. e), dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, se nominato, procederà a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, qualora la stessa sia stata comunque prevista nelle procedure di affidamento.

L'Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d'urgenza, comunque denominati, che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione appaltante può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria, con le modalità stabilite dall'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore è in facoltà della Stazione appaltante far eseguire in economia o per cottimi, ovvero affidando ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, in danno all'Appaltatore, senza

necessità di ulteriori adempimenti.

In tale caso i rapporti economici con l'Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento dell'Appaltatore, qualora la Stazione appaltante non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà previste ai commi 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei Contratti, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 12 e qualora la Stazione appaltante stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente), i rapporti economici con l'Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento dell'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, e 108, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti, qualora le varianti ammesse per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedano il 15% dell'importo originario del contratto o le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei Contratti. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza come previsto al comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 % dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

M) NORME FINALI.

Art. 55 - Norme di chiusura.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici ed il Codice Civile.

Art. 56 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle

demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in area di cantiere a ciò destinata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.

Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo riutilizzabili l'appaltatore ha l'onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi, intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di scarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena responsabilità dell'appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.

Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si qualificassero come terre e rocce da scavo, in quanto rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 152/2006, questi potranno essere riutilizzati per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo redatto a cura dell'Appaltatore secondo le procedure di cui al D.M. n. 161 del 10/08/2012.

Art. 57 – Proprietà degli oggetti trovati

Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 58 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.